

Penale Sent. Sez. 2 Num. 51650 Anno 2017

Presidente: CAMMINO MATILDE

Relatore: PRESTIPINO ANTONIO

Data Udiienza: 27/10/2017

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

ERDIC CORNEL nato il 07/12/1981

avverso la sentenza del 16/11/2015 della CORTE APPELLO di ROMA

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO PRESTIPINO

Udito il Procuratore Generale, in persona del Sostituto Procuratore CIRO ANGELILLIS che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.

Sentito, per il ricorrente, l'avv. Cesare Gai in sostituzione degli avv.ti Stefano Saccucci e Proietti Livio, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.

Ritenuto in fatto

1. Ha proposto ricorso per cassazione Erdic Cornel, per mezzo del proprio difensore, avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma del 16 novembre 2015, che confermò nei suoi confronti la sentenza di condanna pronunciata dal Tribunale di Tivoli il 2 maggio 2015 per il reato di rapina aggravata in concorso in danno della società "Il passatempo Tiburtino", pronunciando invece l'assoluzione dei presunti complici, D'Andrea Dario e Puttini Emanuele. Tutti gli imputati erano stati raggiunti dalle provalazioni auto ed etero accusatorie rese da Cipolloni Marzia nell'ambito di un altro procedimento penale. La donna, che aveva manifestato, secondo i giudici territoriali, un sincero ravvedimento e la volontà di riscattarsi da un passato di tossicodipendenza, aveva rivelato che un cittadino rumeno, a suo dire dipendente della società rapinata e soprannominato "Il biondo", era stato il basista della rapina. Tali accuse avrebbero trovato riscontro, tra l'altro, nell'accertato possesso di quel soprannome da parte del ricorrente, nella sua effettiva posizione lavorativa alle dipendenze del "passatempo Tiburtino", e nel suo status di cittadino rumeno, oltre che nella localizzazione dei movimenti dell'imputato attraverso le celle agganciate dal suo cellulare il giorno della rapina.

2. Con l'unico motivo, la difesa deduce l'illogicità della motivazione e la violazione degli artt. 192 e 530 cod. proc. Pen. censurando in sostanza l'arbitrarietà della valutazione frazionata dell'attendibilità della Cipolloni, le cui dichiarazioni non erano state ritenute credibili nei confronti dei correi.

Considerato in diritto

Il ricorso è fondato.

1. Va premesso, in punto di diritto, che in tema di chiamata di correo, l'esclusione dell'attendibilità per una parte del racconto non implica, per il principio della cosiddetta "frazionabilità" della valutazione, un giudizio di inattendibilità con riferimento alle altre parti intrinsecamente attendibili e adeguatamente riscontrate, a condizione che: non sussista un'interferenza fattuale e logica tra la parte del narrato ritenuta falsa e le rimanenti parti; l'inattendibilità non sia talmente macroscopica, per conclamato contrasto con altre sicure emergenze probatorie, da compromettere la stessa credibilità del dichiarante; sia data una spiegazione alla parte della narrazione risultata smentita - per esempio, con riferimento alla complessità dei fatti, al tempo trascorso dal loro accadimento o alla scelta di non coinvolgere un prossimo congiunto o una persona a lui cara - in modo che possa, comunque, formularsi un giudizio positivo sull'attendibilità soggettiva del

dichiarante (Cass. Sez. 6, Sentenza n. 25266 del 03/04/2017 Ud. (dep. 19/05/2017) Rv. 270153).

2. In concreto, la difesa contesta, nella specie, la frazionabilità delle dichiarazioni della Cipolloni in ragione dell'esito del giudizio nei confronti degli altri accusati, sostenendo la "necessità" del collegamento tra il Cornel e gli imputati assolti, ai fini della valutazione della responsabilità del primo, escluso il quale la conferma del giudizio di condanna nei confronti del ricorrente non avrebbe fondamento.

2.1. Si deve replicare, sotto un primo aspetto, che l'assoluzione dei correi è motivata, nella sentenza impugnata, non con riferimento alla falsità delle dichiarazioni anche nei loro confronti rese dalla Cipolloni, ma con la ritenuta esclusione della valenza probatoria delle ipotetiche circostanze di riscontro emerse nel corso del dibattimento, in particolare il presunto possesso- secondo i giudici di appello non inequivocabilmente accertato- da parte del D'Andrea, dell'utenza cellulare 3893406982, che aveva agganciato quella del Cornel il giorno della rapina e il riconoscimento fotografico effettuato da un testimone nei confronti del Puttini, ritenuto incerto e inattendibile.

2.1.1. Sotto un secondo profilo, non può condividersi la valutazione difensiva della necessaria "solidarietà" della posizione di tutti gli imputati, essendo ovvio che il Cornel avrebbe potuto fungere da basista nei confronti di chiunque, mentre tra gli elementi di riscontro indicati a suo carico nella sentenza impugnata vi è la certezza dimostrata dall'esecutore della rapina sulla presenza di denaro all'interno dei locali della società, a conferma di un piano criminoso propiziato da informazioni preventive provenienti dall'interno della stessa società.

3. E tuttavia l'esclusione del concorso nei fatti dei due correi avrebbe richiesto un maggior approfondimento più che sul piano dell'attendibilità intrinseca della Cipolloni, non particolarmente insidiata dalle interlocuzioni difensive, sul piano dei necessari riscontri esterni. Sotto questo profilo, peraltro, non vi sarebbe nessuna difficoltà ad ammettere il concorso del Cornel con complici non identificati, nonostante l'accusa avesse originariamente preso una specifica direzione soggettiva rispetto a tutti i presunti autori del crimine. E si deve qui ribadire che la valutazione della chiamata in correità che contenga accuse nei confronti di più persone può e deve avvenire in modo frazionato per verificare l'esistenza dei riscontri individualizzanti a carico di ciascun accusato (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 16674 del 10/12/2010 Ud. (dep. 29/04/2011) Rv. 249956), con possibilità, quindi, di attribuire valenza probatoria solo a quelle parti delle dichiarazioni testimoniali suffragate da idonei elementi di riscontro (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 1031 del 10/11/2005 Ud. (dep. 12/01/2006) Rv. 233375); tanto, a definitiva confutazione della tesi difensiva che dalla recisione del legame tra il Cornel e gli altri indagati,

vorrebbe senz'altro inferire l'impossibilità di un giudizio di colpevolezza a carico del primo.

3.1. Tanto premesso, si deve rilevare che la Corte di merito, ~~rieva~~ con riguardo all'imputato Erdic Cornel, ^{invece} che hanno trovato conferma le dichiarazioni della Cipolloni riguardanti la sua nazionalità, il soprannome con il quale egli è conosciuto e il suo impiego presso la ditta "II Passatempo Tiburtino". Aggiungono, quindi, i giudici di appello, che deve ritenersi accertato che il numero di cellulare 3356838643, attribuito al Cornel dal suo datore di lavoro, doveva ritenersi in uso all'imputato il giorno della rapina, avendo l'utenza agganciato, quel giorno, la cella di Via Pantano, dov'è localizzata la sede della ditta rapinata, all'interno della quale il ricorrente si trovava in quel momento al lavoro. Riscontrerebbero, inoltre, le dichiarazioni della Cipolloni anche le modalità di svolgimento della rapina, come riferite dal teste Pierleoni, in particolare la certezza mostrata dall'agente del possesso del denaro da parte della vittima, indicativa della complicità o di un "basista" interno.

4. Va, però, rilevato, che i dati identificativi del ricorrente, riferiti dalla Cipolloni, dimostrano soltanto che la donna conosceva il Cornel; che la circostanza della disponibilità, da parte del ricorrente, dell'utenza cellulare nr. 3356838643 è poi svalutata dalla Corte di merito nell'analisi del traffico telefonico riferibile alla stessa utenza nel giorno della rapina, avendo i giudici territoriali escluso la rilevanza dei contatti telefonici del ricorrente con l'utenza 3893406982.

4.1. D'altra parte, la presenza del Cornel nei locali della società rapinata in occasione dei fatti, di per sé significa assai poco, considerando il rapporto di impiego del ricorrente. Ne' può ritenersi individualizzante la certezza che gli esecutori materiali dimostrarono sull'esistenza di denaro nei locali della società "Il passatempo Tiburtino", perché la circostanza costituisce soltanto la conferma di un piano criminoso propiziato da informazioni preventive provenienti dall'interno della stessa società, ma nessuna indicazione se ne può trarre sull'autore di tali informazioni. Semmai, la necessità logica della presenza di un basista potrebbe rafforzare, in ragione del rapporto di impiego del Cornel con la società rapinata, l'efficacia probatoria di altri elementi individualizzanti

5. In definitiva, nel percorso argomentativo della Corte di merito si colgono riferimenti a "riscontri" soltanto "identificativi", ma non "individualizzanti", mentre, in tema di chiamata in correità, i riscontri dei quali necessita la narrazione, devono riguardare non soltanto il fatto-reato, ma anche la riferibilità dello stesso all'imputato (ex plurimis, Cass.Sez. 3, Sentenza n. 44882 del 18/07/2014 Ud. (dep. 28/10/2014) Rv. 260607).

5.1. E' vero, però, che i riscontri della chiamata di correo possono essere costituiti da qualsiasi elemento o dato probatorio, sia rappresentativo che logico, non essendo richiesto che essi abbiano lo spessore di una prova "autosufficiente", perché, in caso contrario, la chiamata non avrebbe alcun rilievo, in quanto la prova

si fonderebbe su tali elementi esterni e non sulla chiamata di correità (vedi, ancora, Cass. Sez. 3, 44882/2014 cit.). Si è così, ritenuto, ad es. (Sez. 6, Sentenza n. 45933 del 22/10/2015 Cc. (dep. 19/11/2015) Rv. 265067) che anche i dati emergenti dai tabulati telefonici, in quanto rivelatori di contatti caratterizzati da modalità significative, possano costituire elemento di riscontro esterno individualizzante alle dichiarazioni accusatorie.


Alla luce delle precedenti considerazioni, la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio ad altra sezione della Corte di Appello di Roma, che dovrà approfondire la questione dei riscontri esterni alla luce delle enunciazioni di diritto sopra formulate.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di Appello di Roma.

Così deciso in Roma il 27/10/2017

Il consigliere relatore



Il Presidente

